



Sent. N. 536/2021
R.G. N. 6796/2019
Cron. N. 2738/2021
Rep. N.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Ufficio del Giudice di Pace di Catania

Il Giudice di Pace di Catania, dott. Antonino Pagano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n°6796/2019 R.G., posta in decisione il 30.03.2021 e
vertente

TRA

-

, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Pietro,

OPPONENTE

E

- **Municipia S.p.A.**, già ATI - Engineering Tributi - S.p.A., p. iva 01973900838, Concessionario per la Riscossione coattiva delle entrate del Comune di Catania, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Marletta,
- **Comune di Catania**, in persona del Sindaco P.T., elett. domiciliato in Catania Via Umberto n.151 e rappresentato in giudizio dall'avv. Maria Gennaro

an

OPPOSTI

OGGETTO: Opposizione avverso ingiunzione di pagamento.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di opposizione del 26.09.2019, ritualmente notificato agli opposti, il sig. conveniva in giudizio la Società Municipia, già ATI S.p.A. e il Comune di Catania, ciascuno in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al fine di sentire annullare l'ingiunzione di pagamento n°2019 038289124000008030, notificata all'opponente in data 04.06.2019, con la quale era intimato al medesimo dalla Società Municipia il pagamento della somma di euro 4.880,76 a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada accertate dal Comune di Catania.

Assumeva l'opponente la illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per carenza di potere da parte di Municipia S.p.A. ad emetterla.

Inoltre, eccepiva l'omessa notificazione dei verbali sottesi all'atto di riscossione e la violazione dell'art. 7 della legge n.212/2000, stante la ritenuta incomprendibilità dell'iter logico giuridico che aveva portato alla determinazione delle somme richieste.

Sollelevava, altresì, eccezione di prescrizione dei crediti vantati dalla P.A.

Si costituiva il Comune di Catania, il quale rilevava di aver correttamente notificato i verbali di accertamento e produceva la relativa documentazione.

Contestava, inoltre, l'opposizione proposta chiedendo il rigetto della stessa.

Si costituiva anche la Società Municipia, la quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal [redacted] per decadenza dei termini per impugnare.

Rilevava, altresì, la correttezza del procedimento di riscossione intrapreso.

Innanzitutto va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da Municipia S.p.A. in quanto la stessa avrebbe dovuto essere proposta secondo le forme e il rito di cui all'art. 7 del decr. Lgs. n.150/2011 ed entro trenta giorni dalla data di notificazione della cartella esattoriale (o ingiunzione di pagamento).

Ebbene, anche se l'impugnazione è certamente tardiva in merito alle doglianze avverso i verbali di accertamento, peraltro ritualmente notificati personalmente al destinatario, come risulta dalla documentazione versata in atti dalla P.A., è tuttavia pienamente ammissibile in ordine ai fatti impeditivi o estintivi successivi alla formazione del titolo, al fine di paralizzare l'azione esecutiva da parte del Concessionario.

In tali casi l'azione da intraprendere è quella ordinaria, regolata dall'art. 32 del decr. lgs. n.150/2011 (quindi, con atto di citazione prima dell'inizio dell'esecuzione).

E' parimenti infondato il motivo di impugnazione dell'attore – opponente avente ad oggetto la illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per difetto di legittimazione ad emetterla dell'autorità emanante.

Infatti, le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, per violazione alla normativa del codice della strada, rientrano tra "le altre entrate di spettanza" di comuni e province, per le quali, l'articolo 52, al comma 6, del decreto legislativo

15 dicembre 1997, n. 446 prevede la possibilità di procedere alla riscossione coattiva anche con la procedura prevista dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639.

Tale orientamento è condiviso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (Trib. Torino, Sent. 6 dicembre 2011, n°7192; Cass. II sez. civ., 9 aprile 2010, n. 8460).

L'articolo 15, al comma 8 – quinquiesdecies del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (conv. L. 3 agosto 2009, n. 102) nel dettare le disposizioni finalizzate all'incremento dell'efficienza del sistema della riscossione dei comuni, *fa riferimento espresso agli importi iscritti a ruolo ovvero per cui è stata emessa ingiunzione di pagamento (ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639) per sanzioni amministrative derivanti da violazioni al codice della strada ex d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.*

E' stata, quindi, attribuita a Province e Comuni la potestà di affidare la riscossione coattiva a soggetti diversi dagli "agenti della riscossione" e mediante diverse forme.

Pertanto, è legittima l'ingiunzione fiscale emessa dal Responsabile Funzionario della Riscossione, anche in virtù del Contratto con il quale è stato affidato a Municipia S.p.A. il servizio della riscossione da parte del Comune di Catania.

A questo punto, va esaminato il preliminare motivo di opposizione che è quello relativo alla prescrizione dei crediti della P.A.

Esso è fondato.

Invero, i verbali di accertamento sono stati rispettivamente notificati il 19.05.2014 (9404464/14) e il 22.05.2014 (9404529/14).

L'ingiunzione di pagamento, quale atto potenzialmente interruttivo della prescrizione, è stata notificata solo il 04.06.2019, quindi oltre lo spirare del termine quinquennale di cui all'art. 28 della l.689/81, computato a far data dalla notifica dei verbali.

Non è condivisibile l'osservazione difensiva della Società Municipia secondo cui l'ingiunzione è stata regolarmente notificata il 22.05.2019, data di consegna dell'atto all'Ufficiale Postale, quindi con effetto interruttivo verificatosi per il notificante in tale momento.

Per quanto concerne la notificazione degli avvisi e degli altri atti di diritto tributario (atti non processuali) che devono essere notificati al contribuente la

AV

disciplina, già prevista dall'art.60 del DPR 600/73 che rinvia agli artt.137 e segg. del c.p.c. con alcune modifiche precisamente indicate, veniva integrata con l'aggiunta al cit. art.60 di un ultimo comma (il sesto) ad opera dell'art.37, comma 27, lett. f, del D.L. 223/2006, che così dispone: "Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione: i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto".

Orbene, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, anche a mezzo posta, era stato posto dalla Consulta con riferimento agli atti del processo civile e all'istituto della decadenza, onde l'agevole deduzione che le innovazioni legislative predette, inclusa quindi quella contenuta nell'art.60 cit., non potevano che avere riferimento unicamente all'istituto della decadenza.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Corte Cass., III Sez. Civ., sentenza n.15617/2005), per gli atti unilaterali di natura sostanziale (nella specie si trattava di una intimazione di pagamento) ai fini della integrazione dell'efficacia si applicano le regole di cui agli artt.1334 e 1335 c.c. e non quelle per le notificazioni a mezzo posta dettate dalla l. 890/82 come emendata dalla sentenza della Corte Costituzionale precisandosi, che "dette norme, come è noto, stabiliscono rispettivamente che l'efficacia degli atti unilaterali recettizi si verifica al momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati e che, allorquando giungono all'indirizzo del destinatario si reputano da questi conosciuti, se egli non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne avuto notizia (c.d. presunzione di conoscenza)".

Pertanto, l'ingiunzione di pagamento ha spiegato effetti per il destinatario solo il 04.06.2019, quindi oltre il termine di cinque anni di cui all'art. 28 l.689/81.

L'atto di riscossione impugnato va, quindi, annullato, mentre devono essere dichiarate non dovute alla P.A., per maturata prescrizione, le somme di cui alla predetta ingiunzione di pagamento.

Restano assorbiti gli altri motivi di impugnazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tra l'opponente e la Società Municipia, mentre vanno interamente compensate tra il

e il Comune di Catania, rilevato che quest'ultimo non ha dato causa al fatto estintivo dell'obbligazione.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando relativamente al giudizio portante il n°6796/2019 R.G., disattesa ogni diversa domanda o eccezione delle parti, così provvede:

- annulla l'ingiunzione esattoriale n. 2019 0382891240000008030, notificata all'opponente in data 04.06.2019 ed emessa da Municipia S.p.A., e dichiara non dovute al Comune di Catania, per maturata prescrizione, le relative somme ingiunte;
- Condanna la Società Municipia S.p.A., già ATI S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. Marco Di Pietro, procuratore antistatario, che si liquidano in euro _____, di cui euro _____ per spese ed euro _____ per onorari.
- Compensa integralmente le spese processuali tra l'opponente e il Comune di Catania.

Così deciso in Catania il 27.04.2021.

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Catania, il 27 APR. 2021

Il Direttore Amministrativo
Dot. Daniela Pagano

